


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
98/C 122/01	Accordo veterinario CE-Stati Uniti	1
	Commissione	
98/C 122/02	ECU	2
98/C 122/03	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 6.4. al 10.4.1998 (1)	3
98/C 122/04	Aiuti di Stato — C 66/97 — Svezia (1)	4
98/C 122/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1164 — GEC Alsthom/ Cegelec) (1)	5
98/C 122/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.1178 — Koch/Euro-splitter & J. Aron) (1)	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 122/07	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente (LIFE)	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE—Romania recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente	7
98/C 122/08	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾	10
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
98/C 122/09	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	15
98/C 122/10	Organizzazione di concorsi generali	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

ACCORDO VETERINARIO CE-STATI UNITI

(98/C 122/01)

Nell'adottare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie a tutela della salute umana e degli animali, applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato la seguente dichiarazione:

«Il Consiglio prende atto dello scambio di lettere tra la Commissione e il "Department of Agriculture" statunitense e conviene di mettere tali lettere a verbale.

Il Consiglio sottolinea che queste lettere rappresentano un elemento essenziale della sua decisione relativa all'approvazione dell'accordo veterinario tra la Comunità europea e gli Stati Uniti.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che gli impegni politici assunti in queste lettere siano essenziali per assicurare l'applicazione piena, corretta ed equilibrata dell'accordo.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della decisione del Consiglio, si impegna a utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo per affrontare gli eventuali problemi di attuazione che sorgeranno, tenendo presente, in particolare, l'importanza che il Consiglio annette nella sua decisione alle lettere trasmesse dagli Stati Uniti. La Commissione si impegna inoltre, qualora risultasse impossibile risolvere i problemi summenzionati facendo ricorso a detto articolo, a prendere le necessarie disposizioni procedurali per consentire al Consiglio di intraprendere l'azione prevista dall'articolo 16 dell'accordo; essa farà uso di tutti i mezzi di cui la Comunità può avvalersi in forza dell'articolo 2 dell'accordo stesso.

In ogni caso, è evidente che la Commissione deve adottare un certo numero di decisioni di applicazione nell'ambito del comitato veterinario permanente. La Commissione prevede che l'attuazione nella legislazione nazionale prenderà alcuni mesi, conformemente all'articolo 8 dell'accordo, dalla data della firma. Durante questo periodo la Commissione seguirà da vicino l'attuazione da parte degli Stati Uniti.

Il Consiglio conviene di pubblicare questa dichiarazione e le lettere summenzionate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C).»

(¹) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

20 aprile 1998

(98/C 122/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,8507	Marco finlandese	6,00637
Corona danese	7,54723	Corona svedese	8,48544
Marco tedesco	1,97910	Sterlina inglese	0,653116
Dracma greca	342,767	Dollaro USA	1,09475
Peseta spagnola	168,143	Dollaro canadese	1,56528
Franco francese	6,63388	Yen giapponese	144,803
Sterlina irlandese	0,784601	Franco svizzero	1,64104
Lira italiana	1956,24	Corona norvegese	8,20080
Fiorino olandese	2,22837	Corona islandese	78,5267
Scellino austriaco	13,9242	Dollaro australiano	1,69598
Scudo portoghese	202,803	Dollaro neozelandese	1,97431
		Rand sudafricano	5,53070

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 6.4. AL 10.4.1998**

(98/C 122/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(1998) 210	CB-CO-98-225-IT-C	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza di carattere straordinario a favore dei paesi ACP fortemente indebitati (*)	7.4.1998	7.4.1998	6
COM(1998) 212	CB-CO-98-227-IT-C	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia (*)	7.4.1998	7.4.1998	18
COM(1998) 215	CB-CO-98-232-IT-C	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi	6.4.1998	7.4.1998	7
COM(1998) 218	CB-CO-98-234-IT-C	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato consultivo misto da parte del Consiglio di associazione UE-Bulgaria	7.4.1998	7.4.1998	6
COM(1998) 216	CB-CO-98-233-IT-C	Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (*) (*)	8.4.1998	8.4.1998	6

(*) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(*) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

AIUTI DI STATO

C 66/97

Svezia

(98/C 122/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente la misura opportuna proposta dalla Commissione in relazione alla nuova disciplina per l'industria automobilistica**

Con la lettera riprodotta qui di seguito la Commissione ha informato il governo svedese della sua decisione di chiudere la procedura.

«Con lettera datata 23 ottobre 1997 la Commissione ha informato le autorità svedesi della decisione adottata l'8 ottobre 1997, di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tutti i regimi di aiuto in vigore in Svezia in base ai quali potrebbero essere concessi aiuti all'industria automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1998, in particolare il regime di aiuti ai trasporti, il regime di riduzione dei contributi sociali e il regime di aiuti all'occupazione.

In occasione dell'avvio della procedura la Commissione aveva esaminato le argomentazioni addotte dal governo svedese per motivare il rifiuto della proposta di opportuna misura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato [decisione della Commissione del 15 luglio 1997, comunicata con lettera SG(97) D/6711 del 6 agosto 1997], relativa all'introduzione di una nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica ⁽¹⁾ (in appresso denominata "la disciplina"). Al termine di tale esame la Commissione aveva esposto i motivi per cui considerava infondate le obiezioni in questione e riteneva, a quello stadio della procedura, che nulla giustificasse il rifiuto delle autorità svedesi.

Nella medesima lettera la Commissione invitava inoltre il governo svedese a presentarle le sue osservazioni entro un termine di due settimane a decorrere dalla ricezione della stessa. In base all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha informato gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, invitandoli a presentarle le loro osservazioni.

In un primo tempo, con lettera datata 6 novembre 1997, le autorità svedesi hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni circa l'avvio della procedura, ribadendo il loro rifiuto alla misura opportuna proposta dalla Commissione in relazione alla disciplina per l'industria automobilistica. Ma il 9 dicembre 1997, al termine di un esame complementare approfondito, le autorità svedesi hanno infine accettato la misura in causa senza condizioni.

La Commissione constata che non le è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati né da parte di altri Stati membri.

La Commissione ha preso atto della suddetta accettazione incondizionata da parte della Svezia e di conseguenza ha chiuso la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE avviata l'8 ottobre 1997.»

⁽¹⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 326 del 28.10.1997, pag. 3.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1164 — GEC Alsthom/Cegelec)

(98/C 122/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa GEC Alsthom, impresa comune controllata da General Electric Company plc e Alcatel Alsthom, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Cegelec (impresa interamente controllata da Alcatel Alsthom, a seguito di acquisto di azioni).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— GEC Alsthom: produzione di energia elettrica, impiantistica per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, cantieristica navale;

— Cegelec: servizi nel settore dell'energia elettrica e nel controllo dei processi industriali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1164 — GEC Alsthom/Cegelec, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.1178 — Koch/Eurosplitter & J. Aron)

(98/C 122/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 aprile 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione, Koch Industries Inc., per il tramite delle sue controllate Koch HC Partnership BV e Koch Trading International Inc., acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Eurosplitter BV (interamente controllata da J. Aron & Company), a seguito dell'acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Koch: tra l'altro, prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, prodotti chimici, gas liquidi, servizi nel settore petrolifero, minerario e energetico, tecnologia chimica;
- Eurosplitter: tra l'altro, raffinazione del petrolio grezzo in carburante, gasolio e nafta.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.1178 — Koch/Eurosplitter & J. Aron, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente (LIFE)

(98/C 122/07)

COM(1998) 112 def. — 98/0074(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 130, paragrafo 1 e dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Romania può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente, e che il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle suddette attività,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e in particolare dell'articolo 13bis, questo programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale secondo le condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione sulla partecipazione ai programmi comunitari,

DECIDE:

La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente, è l'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE—Romania recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro ⁽¹⁾

visto il protocollo addizionale all'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 ⁽²⁾

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo addizionale, la Romania può partecipare ai programmi quadro comunitari, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore dell'ambiente;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa allo strumento finanziario della Comunità europea per l'ambiente LIFE secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Romania a LIFE

1. La Romania partecipa a tutte le azioni dello strumento finanziario della Comunità per l'ambiente LIFE (qui di seguito denominato «LIFE») conformemente agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui al regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).
2. Le condizioni e la modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati rumeni aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati aventi diritto della Comunità.

Le azioni di preparazione e di formazione linguistiche riguardano le lingue ufficiali della Comunità. Si potrebbe accettare eccezionalmente di utilizzare altre lingue nel caso lo richieda l'attuazione di LIFE.
3. Se del caso, per garantire una dimensione comunitaria a LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Romania dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità.
4. Conformemente alle disposizioni in materia contenute nel regolamento relativo a LIFE, la Romania fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione, sul piano nazionale, dell'attuazione dei programmi.
5. La Romania versa ogni anno un contributo al bilancio della Comunità per coprire il costo della sua partecipazione a LIFE (cfr. allegato II).

Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.
6. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo per favorire la libera circolazione di tutte le persone che viaggiano tra la Romania e la Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione di LIFE in conformità degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento relativo a LIFE, la partecipazione della Romania allo strumento è valutata costantemente e congiuntamente dalla

Romania e dalla Commissione. La Romania presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.

8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 13 del regolamento relativo a LIFE, la Romania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche del comitato. La Commissione informerà la Romania circa i risultati di tali riunioni periodiche.
9. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi relativi a LIFE è una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Romania a LIFE

1. Il contributo finanziario della Romania copre i seguenti elementi:
 - le sovvenzioni o qualsiasi altro sostegno finanziario concessi ai partecipanti nel quadro dello strumento;
 - i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.
2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati a LIFE da beneficiari rumeni non deve superare il contributo versato dalla Romania, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Romania al bilancio generale della Comunità, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari rumeni nel quadro di LIFE, la Commissione delle Comunità europee trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo deterrà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine dell'attuazione di LIFE dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Romania.

3. Il contributo annuale della Romania ammonterà a 2,2 milioni di ECU all'anno nel 1998 e nel 1999. Su questi importi, una somma annua di 110 000 ECU coprirà i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.
4. I regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale delle Comunità europee si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

Questo contributo è espresso in ECU e versato su un conto bancario in ECU della Commissione.

La Romania versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, per le sue operazioni in ECU ⁽¹⁾, nel mese di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

5. La Romania pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo dal suo bilancio nazionale.
6. La Romania pagherà i rimanenti costi di partecipazione a LIFE attingendo dal suo bilancio nazionale (832 857 ECU nel 1998 e 1 251 905 ECU nel 1999).
7. Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, l'importo rimanente (1 257 143 ECU nel 1998 e 838 095 ECU nel 1999) sarà coperto dal programma nazionale Phare per la Romania.

⁽¹⁾ Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾

(98/C 122/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 123 def. — 97/0039(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 5 marzo 1998)

⁽¹⁾ GU C 124 del 21.4.1997, pag. 39.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Primo considerando

considerando che sia la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996, sia la conclusione del Consiglio dell'11 marzo 1996 sottolineano la necessità che la Comunità adotti una posizione più attiva e sviluppi una strategia adeguata per rafforzare la sicurezza dei propri cittadini che viaggiano in aereo o che vivono nelle vicinanze degli aeroporti;

considerando che sia le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996 e il 17 luglio 1997 sia la conclusione del Consiglio dell'11 marzo sottolineano la necessità che la Comunità adotti una posizione più attiva e sviluppi una strategia adeguata per rafforzare la sicurezza dei propri cittadini che viaggiano in aereo o che vivono nelle vicinanze degli aeroporti;

Articolo 1

La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della sicurezza aerea sottoponendo a controllo gli aeromobili dei paesi terzi ogniqualvolta vi sia il sospetto che non siano gestiti conformemente alle norme internazionali in materia di sicurezza raccogliendo e divulgando informazioni sulle carenze rilevate, in modo che si possano costituire prove sufficienti per decidere sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri, e infine stabilendo le misure che consentano di porre rimedio alle carenze rilevate.

La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della sicurezza aerea sottoponendo a ispezione gli aeromobili di paesi terzi, la loro gestione e il loro equipaggio ogniqualvolta vi sia il sospetto che non siano gestiti conformemente alle norme internazionali in materia di sicurezza raccogliendo e divulgando informazioni sulle carenze rilevate, in modo che si possano costituire prove sufficienti per decidere sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri e della popolazione a terra in particolare di coloro che abitano nei pressi degli aeroporti), e infine stabilendo le misure che consentano di porre rimedio alle carenze rilevate.

Articolo 3, quarta, quinta e sesta definizione

«norme internazionali in materia di sicurezza»: le norme in materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, in vigore alla data dell'adozione della presente direttiva;

«norme internazionali in materia di sicurezza»: le norme in materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, in vigore al momento dell'ispezione;

TESTO ORIGINALE

«ispezione a terra»: l'esame a bordo di un aeromobile e intorno a esso, inteso a controllare tanto la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature;

«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile gestito da un vettore aereo il cui certificato di operatore aereo sia stato rilasciato da uno Stato che non è uno degli Stati membri della Comunità.

TESTO MODIFICATO

«ispezione a terra»: l'esame a bordo di un aeromobile e intorno a esso, inteso a controllare tanto la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che lo stato apparente dell'aeromobile e delle apparecchiature;

«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile gestito da un vettore aereo il cui certificato di operatore aereo sia stato rilasciato da uno Stato che non è uno degli Stati membri della Comunità o un aeromobile la cui utilizzazione o gestione non sia soggetta al controllo dell'autorità competente di uno Stato membro.

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva e primo trattino

1. Le autorità competenti degli Stati membri raccolgono tutte le informazioni ritenute utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1 della presente direttiva segnatamente:

- informazioni importanti in materia di sicurezza, che sono disponibili, in particolare attraverso:
 - i reclami dei passeggeri;
 - i rapporti dei piloti;
 - i rapporti degli organismi di manutenzione;
 - i rapporti sugli incidenti;

1. Le autorità competenti degli Stati membri raccolgono tutte le informazioni ritenute utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1 della presente direttiva segnatamente:

- informazioni importanti in materia di sicurezza, che sono disponibili, in particolare attraverso:
 - i reclami dei passeggeri, degli utilizzatori e di coloro che abitano nei pressi degli aeroporti;
 - i rapporti dei piloti;
 - i rapporti degli organismi di manutenzione;
 - i rapporti sugli incidenti;
 - i rapporti pertinenti di altre organizzazioni, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri;

Articolo 5

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che atterrino in uno dei suoi aeroporti siano sottoposti a ispezioni a terra nella maniera seguente:

- a) ispezione di tutti gli aeromobili:
- che mostrino segni di scarsa manutenzione o che presentino evidenti danni o difetti;
 - di cui siano state segnalate manovre anormali dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che atterrino in uno dei suoi aeroporti siano sottoposti a ispezioni a terra.

1 bis. In particolare, le autorità competenti effettuano ispezioni a terra di tutti gli aeromobili:

- che mostrino segni o di cui siano state segnalate condizioni di scarsa manutenzione o che presentino o di cui siano stati segnalati evidenti danni o difetti;
- di cui siano state segnalate manovre anormali dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- che siano stati sottoposti in precedenza a un'ispezione a terra che abbia rivelato carenze, fino a che non sia stato posto rimedio a tali carenze;

- che siano stati sottoposti in precedenza a un'ispezione a terra che abbia rivelato carenze, le quali abbiano suscitato gravi preoccupazioni che l'aeromobile non sia conforme alle norme internazionali e qualora lo Stato membro tema che i difetti non siano stati corretti;

b) ispezione del 10 % dei movimenti, con un minimo di una volta alla settimana:

- degli aeromobili il cui operatore sia già stato oggetto di un rapporto tipo ai sensi dell'articolo 4;

- qualora si possa presumere che le autorità competenti del paese di immatricolazione non effettuino ispezioni di sicurezza adeguate;

- degli aeromobili di cui l'operatore o il paese dell'operatore sia stato oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 9.

- qualora le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 4 diano motivo di preoccupazioni in merito all'operatore o qualora una precedente ispezione a terra di un aeromobile utilizzato dal medesimo operatore abbia rivelato carenze, fino a che l'operatore non abbia adottato adeguate disposizioni ai fini dell'applicazione di misure correttive;

- di cui l'operatore o il paese dell'operatore sia stato oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 9, fino a che l'autorità competente del paese terzo non abbia adottato adeguate disposizioni ai fini dell'applicazione di misure correttive.

2. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato 2 e utilizzando un modulo di rapporto di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel modulo allegato. Alla fine dell'ispezione, il comandante dell'aeromobile riceve una copia del rapporto d'ispezione a terra.

2. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato 2 e utilizzando un modulo di rapporto di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel modulo allegato. Alla fine dell'ispezione, il comandante dell'aeromobile viene informato del contenuto del rapporto d'ispezione a terra e, qualora siano state rilevate carenze, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile nonché all'autorità competente del paese di immatricolazione.

3. Quando procede a un'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, l'autorità competente si adopera per evitare di far accumulare indebitamente ritardo all'aeromobile ispezionato.

3. Quando procede a un'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, l'autorità competente si adopera per evitare di far accumulare indebitamente ritardo all'aeromobile ispezionato, a meno che non esistano ragionevoli motivi tali da giustificare un esame più approfondito.

Articolo 6, titolo e paragrafo 1

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri partecipano a uno scambio di informazioni reciproco.

Scambio di informazioni e cooperazione

1. Gli Stati membri adottano disposizioni in vista di uno scambio di informazioni e di una cooperazione tra le loro autorità competenti, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 7, paragrafo 1

1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva e l'accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che partecipano allo scambio e alla Commissione.

1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva e l'accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che partecipano allo scambio e alla Commissione, fatte salve le disposizioni stabilite nella presente direttiva in materia di pubblicazione dei fermi.

Articolo 8, paragrafo 2

2. In caso di fermo di un aeromobile, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ispezione è stata effettuata informa immediatamente le autorità competenti dei paesi interessati.

2. In caso di fermo di un aeromobile, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ispezione è stata effettuata informa immediatamente per iscritto l'operatore nonché le autorità competenti del paese dell'operatore e dello Stato dove l'aeromobile è immatricolato.

Articolo 8, paragrafo 5

5. Il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, ovvero il suo rappresentante nello Stato membro interessato, possono presentare ricorso contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente dello Stato membro. La presentazione del ricorso non sospende di per sé il fermo dell'aeromobile.

1. Il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, ovvero il suo rappresentante nello Stato membro interessato, possono presentare ricorso contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente. La presentazione del ricorso non sospende il fermo dell'aeromobile.

2. Gli Stati membri stabiliscono e mantengono in vigore procedure adeguate a tale scopo in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

3. L'autorità competente informa debitamente il comandante dell'aeromobile in merito al diritto di presentare ricorso.

*Articolo 8 bis***Diritto di ricorso**

Articolo 9, primo comma, primo trattino

— di procedure sistematicamente a ispezioni a terra nei confronti di uno o più operatori di un determinato paese terzo di adottare altre misure di controllo nei loro confronti;

— di procedere sistematicamente a ispezioni a terra nei confronti di uno o più operatori di un determinato paese terzo e di adottare altre misure di controllo nei loro confronti fino a che l'operatore o l'autorità competente di tale paese terzo non abbia adottato adeguate disposizioni ai fini dell'applicazione di misure correttive;

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate e le risorse allocate per applicare le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

1. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri nonché alla Commissione le misure pratiche adottate e le risorse allocate per applicare le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 10 bis (nuovo)

*Articolo 10 bis***Pubblicazione delle decisioni di fermo**

1. Ciascuna autorità competente pubblica almeno trimestralmente informazioni accessibili al pubblico concernenti gli aeromobili di cui è stato disposto il fermo durante il trimestre precedente.
2. Tali informazioni comprendono altresì l'indicazione di tutti gli aeromobili, gli operatori, i paesi degli operatori e gli Stati di immatricolazione i cui aeromobili sono stati trattenuti più di una volta nel corso dei due anni precedenti.
3. Nelle informazioni pubblicate vengono indicati in particolare il tipo di aeromobile, il nome e il paese dell'operatore, lo Stato di immatricolazione, le ragioni del fermo nonché l'aeroporto e la data del fermo.

Articolo 13 bis (nuovo)

*Articolo 13 bis***Relazione di informazione e revisione**

Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione elabora una relazione sulla sua applicazione la quale, tra l'altro, tiene conto degli sviluppi verificatisi in seno all'Unione europea e nei fori internazionali. Tale relazione può essere accompagnata, se ciò si rivela appropriato, da proposte di revisione della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(98/C 122/09)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 346 del 17 dicembre 1997, pagina 23)

31 marzo e 14 aprile 1998

Regolamento (CE) n./decisione del	Partita	Azione n.	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (ECU/t)
599/98	A	121/97	WFP/Etiopia	HCOLZ	580	EMB	Cebag Belgium NV — Antwerpen (B)	802,67
711/98	A	637/96	Costa d'Avorio	FMAI	1 000	DEST	De Franceschi SpA — Monfalcone Pordenone (I)	273,75
	B	657/96	EuronAid/Madagascar	FMAI	60	EMB	Cer. Far. Srl — Voghera (I)	177,00
	C	125/97	Niger	MAI	15 000	DEST	n.a.	(¹)
712/98	A	526/96-528/96	Angola	PISUM	2 500	DEST	Gerhard Golücke GmbH & Co. — Hamburg (D)	452,52

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(¹) La gara è chiusa.

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fiocchi d'avena
 FROF: Formaggio fuso
 WSB: Miscela frumento-soja
 SUB: Zuccheri
 ORG: Orzo
 SOR: Sorgho
 DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 B: Burro

GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LDEP: Latte parzialmente scremato in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 CT: Concentrato di pomodoro
 CM: Conserve di sgombri
 BISC: Biscotti ad alto valore proteico
 BO: Butteroil
 HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HSOJA: Olio di soia raffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 BPJ: Carni bovine in proprio succo
 CB: Corned beef

COR: Uva secca di Corinto
 BABYF: Babyfood
 LHE: Latte ad alto valore energetico
 Lsub1: Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età)
 Lsub2: Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età)
 PAL: Paste alimentari
 PISUM: Piselli spezzati
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 FABA: Fave (*Vicia Faba Major*)
 SAR: Sardine
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino
 EXW: Franco fabbrica

Organizzazione di concorsi generali

(98/C 122/10)

La Commissione europea organizza il concorso generale COM/A/13/98 per un posto di capo unità (A 3) di nazionalità svedese ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 122 A del 21.4.1998 (versione in lingua svedese).